



Per la Cassazione le buche non sono tutte uguali Ecco perché



Che differenza c'è tra una caduta per una basola fuori posto su un marciapiedi di Napoli e una dovuta alla radice di un pino che alza lievemente l'asfalto di un vialetto della villa comunale di Molfetta? Nessuna, secondo il comune buonsenso. Ma per la Cassazione non è così: nel giro di un mese, la terza sezione civile della Corte ha dato ragione a una donna inciampata su una basola (sentenza 24793/2013, depositata il 5 novembre) e la sesta sezione civile ha dato torto ai genitori di una bambina caduta incespicando sul rialzo di una radice (sentenza 27306/2013, depositata il 5 dicembre 2013). Dunque, nel primo caso il Comune ha dovuto pagare il risarcimento. Nel secondo no.

Cerchiamo di capire.

Certo, influiscono le differenze tra una sezione e l'altra: le persone, per quanto giudici (per giunta del massimo livello) e quindi necessariamente ammantati di un'aura d'imparzialità, non sono tutte uguali. Poi però c'erano anche differenze nei fatti: il dislivello tra basole non era stato visto dalla signora napoletana perché - dicono gli atti processuali - il marciapiede era buio e ingombro da immondizia. Problemi che nella villa comunale di Molfetta non sono stati riscontrati. Infine, bisogna considerare che la Cassazione deve solo giudicare se i giudici dei due gradi di giudizio precedenti hanno deciso in modo corretto in base agli atti disponibili.

Tre fattori che devono sempre indurci alla prudenza quando sinteticamente diciamo "la Cassazione ha stabilito che si può fare", "la Cassazione boccia" e altre frasi così nette. Vale per noi giornalisti, ma anche per gli avvocati che così si procacciano clienti o assecondano gli intenti truffaldini dei clienti che hanno già. Alimentando un contenzioso già gonfiato e dando il loro contributo a far raggiungere alle tariffe della Rc auto il livello più alto d'Europa (il fatto che ultimamente stiano scendendo a causa della crisi non deve distrarci).

*di maurizio caprino
da mauriziocaprino.blog.ilsole24ore.com*

Il poliziotto non ha bisogno di correre dietro al colpevole: il computer lo fa al posto suo

E' possibile redigere un verbale di accertamento di infrazioni stradali in forma digitale ed automatizzata, nei casi in cui non possa procedere alla contestazione immediata dell'addebito al trasgressore. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 20560/14.



Il caso

Il tribunale di Milano annullava l'ordinanza di sospensione dall'esercizio del pubblico servizio, emessa dal gip presso il tribunale di Busto Arsizio, nei confronti di un'agente di polizia locale, accusata del reato di cui all'art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti).

Secondo l'accusa, dopo aver omesso di redigere l'originale di alcuni verbali di accertamento per infrazioni stradali, aveva inserito i dati nel sistema informatico, emettendo, così, delle false copie conformi relative ad atti pubblici inesistenti, in seguito stampati e notificati ai presunti responsabili delle violazioni del codice della strada.

Il pm ricorreva in Cassazione, lamentando la ritenuta insussistenza del reato ex art. 478 c.p., a causa dell'esclusione, operata dai giudici di merito, dei gravi indizi che, a suo avviso, integravano invece la fattispecie. Tuttavia, la Corte di Cassazione riteneva che mancasse il presupposto fattuale, cioè l'ipotizzata inesistenza dell'originale atto di accertamento, e la falsa predisposizione delle copie autentiche. Infatti, gli atti esistevano, anche se redatti in forma digitale ed automatizzata, come consentito dall'art. 383 c.d.s., mediante la creazione di files immutabili inseriti nel sistema operativo del Comune. Questo è un sistema di redazione del verbale consentito dalla legge nei casi in cui il pubblico ufficiale non possa procedere alla contestazione immediata dell'addebito al trasgressore. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

**Fonte: www.dirittoegustizia.it
da lastampa.it**

Cassazione: «È legittimo il licenziamento dell'autista che procura un incidente»



Una sentenza pesante quella pronunciata dalla Cassazione lo scorso 5 maggio 2014 (n. 9597). Pesante perché sostiene che un licenziamento di un autista è legittimo quando questi nella propria attività lavorativa ha provocato un incidente che ha finito per danneggiare la merce trasportata. In questo caso cioè l'incidente costituisce un giustificato motivo del licenziamento in quanto è legato al rapporto lavorativo, visto che, com'è ovvio, avviene durante la guida del veicolo, vale a dire nello svolgimento normale delle sue mansioni. Se poi, com'è avvenuto nel caso in questione, viene appurato che a causare l'incidente è stata anche l'eccessiva velocità con cui procedeva il veicolo – a 80 km/h, lungo una strada in cui il limite era di 40 km/h – questo comportamento

comporta, rispetto agli obblighi connessi alla professione di autista, un inadempimento tale da compromettere la fiducia del datore.

La decisione della Cassazione, peraltro, ricalca quella della Corte d'appello che era giunta a considerare legittimo il licenziamento dell'autista in quanto nell'istruttoria era venuto fuori che a causare il sinistro era stata una colpa del lavoratore, il quale non era riuscito a conservare il controllo dell'autoarticolato in quanto procedeva a una velocità inadeguata alle condizioni stradali. Una colpa grave in quanto in questo modo – sosteneva la Corte – finiva per violare quei doveri di cautela e di attenzione che sono alla base del rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Tutti argomenti ribaditi poi dalla Cassazione.

da uominietrasporti.it

Massimario di Legittimità e di Merito

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Solo al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dell'art. 186 c.s. - Violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

E manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 9-bis, c.s., nella parte in cui consente, per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), solo "al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo". (**Corte Cost. 21 ottobre 2013, n. 247**) - [RIV-1312P1089] Art. 186-bis cs.

Patente - Guida senza patente - Confisca - Sequestro preventivo del veicolo appartenente a persona diversa dal conducente - Finalizzato non alla confisca ex art. 116 c.d.s. ma ex art. 321, comma 1, c.p.p. - Ammissibilità.

In tema di guida senza patente, deve ritenersi consentito il sequestro preventivo del veicolo appartenente a persona diversa dal conducente se finalizzato non alla confisca prevista dalla speciale disposizione contenuta nell'art. 116 C.d.S. ma, secondo la regola generale dettata dall'art. 321, comma 1, c.p.p., a prevenire il

pericolo di reiterazione del reato. (**Cass. Pen., Sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 42664**) - [RIV-1312P1095] Art. 116 cs.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Violazione dell'art. 142 c.d.s. - Indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata - Necessità - Esclusione.

Nei casi elencati nell'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., - da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata - non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata e l'indicazione nel verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata. (Alla luce delle riportate argomentazioni la S.C. ha ritenuto insussistente la dedotta illegittimità dell'accertamento effettuato con autovelox relativo alla violazione dell'art. 142 c.d.s., con riferimento alla contestazione differita della stessa). (**Cass. Civ., Sez. VI, 14 ottobre 2013, n. 23222**) [RIV-1312P1096] Artt. 142, 201 cs.

Strade - Private e pubbliche - Norme di comportamento del Codice della strada - Ambito di applicazione - Fattispecie in tema di sospensione della patente in relazione ad omicidio colposo in area privata.

Le norme del codice della strada trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, mentre assumono unicamente il valore di criteri e canoni di diligenza e prudenza in relazione allo spostamento di veicoli all'interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicabilità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in relazione ad un omicidio colposo avvenuto a seguito dell'utilizzo di un veicolo in un'area privata). **(Cass. Pen., Sez. IV, 22 agosto 2013, n. 35415) - [RIV-1312P1099] Artt. 218, 219, 222 cs.**

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni al codice della strada - Applicabilità della sospensione dei termini processuali - Esclusione - Fondamento.

La sospensione feriale dei termini processuali, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, non si applica al termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni al codice della strada, in quanto esso è connesso non all'esercizio di un'azione giudiziale, ma ad un atto da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo. **(Cass. Civ., Sez. VI, 21 agosto 2013, n. 19345) - [RIV-1312P1104] Art. 2102 cs.**

Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento improvviso - Imprevedibilità dell'evento - Esonero del conducente da responsabilità nel caso di investimento del pedone - Condizioni.

In caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. **(Cass. Pen., Sez. IV, 31 luglio 2013, n. 33207) - [RIV-1312P1107] Artt. 190, 191 cs.**

Inquinamento – Rifiuti – Smaltimento – Trasporto – Trasporto abusivo di rifiuti nel territorio della Regione Sicilia – Confisca del veicolo – Obbligatorietà – Anche nel caso di patteggiamento – Sussistenza.

In tema di trasporto abusivo di rifiuti commesso nelle aree in cui vige lo stato di emergenza (nella specie, la Regione Sicilia), la confisca dell'automezzo utilizzato per commettere il reato, prevista dall'art. 6, comma primo bis, lett. D), del D.L. n. 172 del 2008 (conv. In legge n. 210 del 2008) "per tutte le fattispecie penali poste in essere con l'uso di un veicolo" ha natura obbligatoria e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. (d. l. 6

novembre 2008, n. 172, art. 6; l. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5; d. l. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256; d. l. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259; c.p.p., art. 249). **(Cass. Pen., Sez. III, 24 luglio 2013, n. 32112) [RIV-1312P1112] Art. 256 D.l.gs 152/06**

Velocità – Gare di velocità – Fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 ter C.d.S. – Configurabilità – Partecipazione – Apparato organizzativo – Necessità – Esclusione.

In tema di circolazione stradale, per la configurabilità della fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 ter C.d.S. è sufficiente gareggiare in velocità, non essendo richiesto, a differenza della diversa ipotesi disciplinata dall'art. 9 bis, alcun apparato organizzativo. **(Cass. Pen., Sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31294) - [RIV-1312P1115] Artt. 9-bis, 9-ter cs.**

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Elementi sintomatici - Rilevanza.

Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti). **(Cass. Pen., Sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30231) - [RIV-1312P1117] Art. 186 cs.**

Patente - Rilasciata all'estero - Straniero residente in Italia da oltre un anno - Guida con patente straniera non convertibile in corso di validità - Integrazione del reato di guida senza patente – Esclusione - Integrazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 136, comma settimo c.d.s. - Sussistenza.

Integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 136, comma settimo, cod. strada - e non il reato contravvenzionale di guida senza patente - la condotta dello straniero residente in Italia da oltre un anno che guidi con patente straniera non convertibile in corso di validità. **(Cass. Pen., Sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30229) - [RIV-1312P1118] Artt. 126, 135, 136 cs.**

Patente - Guida senza patente - Persona sottoposta ad una misura di prevenzione - Sorveglianza speciale - Reato di cui all'art. 73 D.L.vo 159/2011 - Configurabilità.

Dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell'art. 73 del medesimo D. L.vo n. 159, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. 116 C.d.S. **(Cass. Pen., Sez. I, 26 giugno 2013, n. 27828) - [RIV-1312P1121] Art. 116 cs.**